



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 502 DEL 23/10/2023**

Proposta n. 548 del 09/10/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI**

Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Tribunale di Sassari- I Sezione Civile – RG. 2430/2019 D.S.M.A./ Gestione Regionale sanitaria liquidatoria (già ATS Sardegna). Esecuzione sentenza n. 819 del 05.08.2023.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Claudia Sechi	
Il Responsabile del Procedimento	Avv. Maria Luisa Brundu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI [  ]

NO [  ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [  ]

NO [  ]

## IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ssmmii;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;

**PRESO ATTO** dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**VISTO** l’atto di citazione proposto da D.S.M.A. in nome e per conto di V.M.F., davanti al Tribunale Ordinario di Sassari- I Sezione Civile RG. 2430/2019, notificato ad ATS Sardegna il 15 luglio 2019, al fine di ottenere il risarcimento del danno per i danni subiti per errate cure mediche e in via subordinata per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti per la *perdita di chance* di sopravvivenza a seguito delle predette cure alle quali è stata sottoposta V.M.F., presso il P.O. SS.MA Annunziata di Sassari;

**ATTESO** che ATS Sardegna si è costituita in giudizio, a ministero dell’Avv. Maria Luisa Brundu, contestando la ricostruzione fattuale e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice;

**DATO ATTO** che il 05.12.2022 si è costituita in giudizio Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna facendo proprie tutte le difese spiegate in atti da ATS Sardegna;

**RILEVATO** che la materia è stata oggetto di tre gradi di giudizio penale e che dalle sentenze emerge *“la definitiva assoluzione dei sanitari perché il fatto non sussiste per assenza di causalità tra condotta (omissiva) dei sanitari ed evento morte”* cfr. CTU giudizio penale;

**CONSIDERATO** però che né parte attrice né parte convenuta hanno preso parte al predetto giudizio penale, e come specificato nella sentenza pronunciata dal giudice designato nel presente grado di giudizio; *“gli accertamenti svolti in sede penale non hanno in sede del presente giudizio effetto vincolante di giudicato ex art. 652 c.p.p., bensì tali risultanze istruttorie assumono qui natura di elementi probatori liberamente valutabili dal giudice civile (art. 116 c.p.c.)”*;

**VISTA** la sentenza n. 819 del 05.08.2023 del Tribunale Ordinario di Sassari- I Sezione Civile resa a definizione del giudizio in argomento che, ha accertato la responsabilità di ATS Sardegna, con condanna di questa, nonché di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS al pagamento in favore di D.S.M.A. della somma di € 27.929,50 a titolo di risarcimento del danno per la perdita della possibilità di godere più a lungo del rapporto parentale, oltre ad interessi legali a tasso legale e ancora alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Erario, liquidate in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA e spese di CTU;

**DATO ATTO** che il giudice ha rilevato che *“deve essere escluso il diritto (...) a ottenere il risarcimento del danno per perdita di chance di sopravvivenza, in questo giudizio vantato iure hereditatis (...)”* e ha riconosciuto per contro che: *“(..) E' invece risarcibile il danno da perdita parentale fatto valere iure proprio da D.S.M.A. (...) e, più nel dettaglio, il danno da perdita della chance di godere del rapporto madre-figlia negli anni di maggiore sopravvivenza di M.F.V., così come sopra esposto in punto di responsabilità, maggiore sopravvivenza che sarebbe stata possibile in caso di trattamento diagnostico adeguato, nella realtà non verificatosi”* ed ancora il giudice ha in proposito evidenziato che: *“(..)nel caso in esame dalle allegazioni di parte attrice è emerso lo stretto legame madre-figlia (...) la quale all'epoca del decesso conviveva con la madre. La liquidazione del danno va effettuata in via equitativa (...)”*;

**RITENUTO** dal difensore costituito di Gestione Sanitaria Liquidatoria di ATS, per quanto espresso sin ora, di non proporre appello avverso la sentenza in argomento, in quanto:

- nel caso di specie, alla luce degli elaborati peritali, la prova del nesso eziologico si rinviene nella CTU (giudizio penale di cui il giudice ha tenuto conto) dei periti Lemmo e Macrì che pur confermando la non imputabilità dell'evento morte alla condotta colposa dei sanitari, (e quindi escludendo la responsabilità di ATS Sardegna), rilevano che *“(..) abbiamo avanzato come ipotesi di caduta di chance di sopravvivenza, da correlare ad un diagnostico più precoce (...)”*;
- alla luce di tale rilievo il giudice ritiene configurabile una ipotesi di responsabilità medico-sanitaria nella causazione della perdita di chance di perseguire una più lunga sopravvivenza;
- si osserva che nella materia in cui si verte, l'apprezzamento del giudice è particolarmente ampio ( cfr. evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione tra le tante: sentenza n. 6506/1985, n. 21254/2012, n. 5641/2018 e quella più recente n. 25910/2023), seppur è imposta una adeguata motivazione che è data rinvenire in sentenza, si rileva infatti come il giudicante abbia fatto pertinente uso dei mezzi giurisprudenziali in tema di quantificazione del danno da perdita di chance e abbia adeguatamente motivato le ragioni della decisione, tenuto conto delle difficoltà interpretative di casi come quello affrontato;
- un eventuale appello - che dovrebbe fondarsi solo su argomentazioni medico legali (idonee a confutare quelle analizzate dal giudice) - potrebbe non portare ad una riforma della sentenza (o addirittura ad una pronuncia più sfavorevole per l'Ente) e quindi determinerebbe un ulteriore aggravio di costi per l'Azienda;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere al pagamento dell'importo totale di € 45.011,47 così ripartito:

- € 33.060,81 in favore di D.S.M.A., di cui: € 27.929,50 a titolo di risarcimento ed € 5.131,31 a titolo di interessi;
- € 11.112,66 in favore dell'Avv. Gianfranco Meazza, in forza della delega all'incasso e della documentazione conservata in atti, di cui: € 7.616,00 a titolo di compensi, € 1.142,40 per spese generali 15%, € 350,34 per CPA 4%, € 2.003,92 per IVA 22% ed € 1.751,68 per ritenuta d'acconto 20% a dedurre dal dovuto;
- € 838,00 all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza a carico di parte soccombente;

**RILEVATO** che la spesa per la presente deliberazione sono stati effettuati accantonamenti, e che pertanto l'importo complessivo di € 45.011,47 grava per € 22.000,00 sul CO.GE. A202030108 Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e per la somma di € 23.011,47, non coperta da accantonamento, sul CO.GE. A202030701 Altre sopravvenienze passive del bilancio di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS;

### **PROPONE**

**DI PAGARE** l'importo totale di € 45.011,47 così ripartito:

- € 33.060,81 in favore di D.S.M.A., di cui: € 27.929,30 a titolo di risarcimento ed € 5.131,31 a titolo di interessi;
- € 11.112,66 in favore dell'Avv. Gianfranco Meazza, in forza della delega all'incasso e della documentazione conservata in atti, di cui: € 7.616,00 a titolo di compensi, € 1.142,40 per spese generali 15%, € 350,34 per CPA 4%, € 2.003,92 per IVA 22% ed € 1.751,68 per ritenuta d'acconto 20% a dedurre dal dovuto;
- € 838,00 all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della sentenza a carico di parte soccombente;

**DI IMPUTARE** la somma di € 45.011,47 come di seguito riportato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
DSTAFFAL	1	A202030108 Fondo rischi per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	DA00040101	€ 22.000,00
DSTAFFAL	1	A202030701 (Altre sopravvenienze passive)	DA00040101	€ 23.011,47

**DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line ATS-Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria;

**DI DEMANDARE** alla SC Bilancio -Ciclo Passivo e alla SDD adempimenti fiscali gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo.

**IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI**

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

**Dott. Enrico Gaia**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 23 / 10 / 2023 al 07 / 11 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

---